

NB! Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2 – Autorità giudiziaria richiesta

Ai fini della raccolta delle prove, l'organo giurisdizionale richiesto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento è il tribunale distrettuale (Amtsgericht) del distretto in cui i procedimenti vanno svolti. I governi di ogni Land possono emettere un'ordinanza esecutiva con istruzioni per un organo giurisdizionale di eseguire le funzioni dell'organo giurisdizionale richiesto per i distretti in cui sono competenti vari organi giurisdizionali locali.

Articolo 3 – Organo centrale

Le funzioni dell'organo centrale sono svolte da un'autorità designata dal governo di ogni Land. Tali autorità sono di solito le autorità giudiziarie del Land oppure i tribunali regionali di più alto grado (Oberlandesgericht) competenti nel Land in questione.

Articolo 5 – Lingue accettate per la compilazione dei formulari

Le domande e le comunicazioni ai sensi del regolamento possono essere redatte solo in tedesco, e i formulari (domande) possono inoltre essere compilati solo in tedesco.

Articolo 6 – Mezzi accettati per la trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

Sono disponibili i seguenti mezzi per la ricezione:

- per la ricevuta e l'invio: la posta, compresi i servizi di corriere privati e il fax.
- per comunicazioni informali: telefono e e-mail.

Articolo 17 – Organo centrale o autorità competente/i per le decisioni relative alle richieste di assunzione diretta delle prove

Le funzioni dell'organo centrale sono eseguite da un'autorità designata dal governo del Land. Tali autorità sono di solito le autorità giudiziarie del Land o un organo giurisdizionale regionale di più alto grado (Oberlandesgericht) nel Land in questione.

Ultimo aggiornamento: 30/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.